


**VERBALE N. 176**

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2015, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, si è riunito presso gli uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Collegio dei Revisori dei conti così composto:

- **Dott. Eugenio Madeo** (Presidente);
- **Dott.ssa Michela Guarino** (componente);
- **Dott. Roberto Maria Bucchi** (componente).

Preliminarmente, il Collegio precisa che nel presente verbale saranno resi:

- la relazione di cui al comma 3 dell'art. 17 del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità, relativa al progetto di bilancio di previsione per l'anno 2016;
- il parere relativamente ad *"... alcuni aspetti riguardanti il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti dell'Autorità"*, richiesto dal Segretario Generale con nota n. 181/15 del 28 ottobre 2015;
- il parere relativo all'inerenza delle spese per missioni effettuate o ancora da effettuare da parte dei componenti del Collegio direttivo dell'Autorità, avanzato dal Responsabile della Direzione Bilancio con email del 3 novembre 2015.



**Relazione ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità**

Di seguito il Collegio dei revisori indica tutta la documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2016, così come inviata dal Segretario Generale con email del 16 novembre 2015 ed integrata dal Direttore Generale della Direzione Amministrazione dell'Autorità con email del 19 novembre 2015:

- relazione illustrativa;
- preventivo finanziario decisionale anno 2016 entrate per titoli, tipologie e categorie;
- preventivo finanziario decisionale anno 2016 spese per missioni, programmi, titoli, e categorie;
- preventivo finanziario gestionale anno 2016 entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli;
- preventivo finanziario gestionale anno 2016 spese per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli;
- bilancio di previsione pluriennale decisionale entrate per titoli, tipologie e categorie;
- bilancio di previsione pluriennale decisionale spese missioni, programmi, titoli, e categorie;
- bilancio di previsione pluriennale gestionale entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli;
- bilancio di previsione pluriennale gestionale spese per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli;
- preventivo finanziario gestionale anno 2016 entrate e spese per titoli categorie e capitoli;
- bilancio di previsione pluriennale decisionale entrate e spese per titoli e categorie;




- bilancio di previsione pluriennale gestionale entrate e spese per titoli categorie e capitoli;
- preventivo economico;
- quadro generale riassuntivo;
- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- prospetto di riconciliazione economico-finanziario.

Per prima cosa il Collegio deve evidenziare che nella presente relazione saranno anche resi i **pareri sul bilancio di previsione pluriennale, sul preventivo finanziario e economico**, così come **previsti rispettivamente dagli articoli 5, 8 e 10** del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità.

Tanto precisato, questo Organo di controllo ritiene doveroso formulare un vivo apprezzamento alla Direzione amministrativa dell'Autorità per lo sforzo profuso al fine di rendere il più possibile trasparente ed intellegibile il bilancio di previsione 2016, in sintonia con le recenti disposizioni di legge in materia, richiamate anche nella relazione illustrativa, e soprattutto con il nuovo Regolamento sull'autonomia contabile approvato dall'Autorità il 28 ottobre c.a.. In particolare, risultano essere al momento introdotte le seguenti innovazioni:

- il piano dei conti-integrato;
- il bilancio di previsione pluriennale autorizzatorio;
- formulazione del preventivo finanziario sia in termini di competenza e di cassa;
- introduzione del preventivo economico;
- introduzione e distinzione tra preventivo finanziario decisionale e gestionale.

In proposito il Collegio rileva che il Piano degli indicatori e dei risultati, attesi di bilancio non è stato invece allegato, come invece stabilito dall'art. 14 del Regolamento di autonomia contabile, in quanto la delibera di approvazione del nuovo regolamento di contabilità,



adottata in data 28 ottobre 2015, ha previsto che *"in relazione all'art. 14 del Regolamento, entro il 31 dicembre 2016, l'Autorità individua con apposita delibera un sistema di assegnazione degli obiettivi, nonché le relative modalità di monitoraggio, anche in relazione a quanto sarà previsto nell'ambito del sistema di controllo di gestione in fase di definizione, incluse le modalità di misurazione e monitoraggio dei singoli centri di responsabilità e dei singoli centri di costo"*. **Si auspica dunque, come anche evidenziato nella relazione illustrativa, che tale piano sia concretamente realizzato appena possibile ed allegato al prossimo bilancio di previsione.**

il Collegio procederà ora ad evidenziare solo alcune voci di entrata e di spesa su cui si ritiene doveroso effettuare alcune precisazioni:

- **entrate correnti: voce 3.2.3.1. "Proventi da multe, ammende, sanzioni e obiazioni a carico delle imprese"**. Al riguardo deve evidenziarsi che tale voce stimata per il 2016 in 70 milioni di euro ricomprende sostanzialmente il contributo che le imprese devono versare all'Autorità ai sensi dell'art. 7-quater della legge n. 287 del 10 ottobre 1990. **Tale stima prudenziale è valutata positivamente dal Collegio** in considerazione, sia della riduzione della contribuzione già effettuata per il 2015 (dallo 0,08 allo 0,06 del fatturato), sia dell'eventualità avanzata nella relazione secondo cui *"...l'Autorità potrebbe decidere un'ulteriore riduzione dell'aliquota per il versamento del contributo dell'anno 2016"* (cfr. pag. 9 della relazione illustrativa);
- **uscite correnti:**
  - di seguito viene riportato il prospetto come strutturato nella relazione illustrativa ove sono evidenziate le voci di spesa per le quali l'Autorità ha superato, in applicazione del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i limiti derivanti dalle norme di contenimento della spesa pubblica per una somma complessiva pari a euro/migl. 263,48 (cfr. pag. 18 della relazione illustrativa);



SOTTOVOCI	OGGETTO	LIMITE PREVISTO DA NORME DI LEGGE	STANZIAMENTO 2016 in euro/migl.	INCREMENTO in euro/migl.
1.3.2.1.2 1.3.2.2.1.	Spese di missione ai membri dell'Autorità (soggette al contenimento art.6 comma 12 d.l. 78/2010)	4,10	30,00	+ 25,90
1.3.2.2.2	Spese di missione dipendenti (soggette al contenimento art.6 comma 12 d.l. 78/2010)	20,42	40,00	+19,58
1.3.2.4.1	Spese per formazione del personale (soggette al contenimento art. 6, comma 13 d.l. 78/2010)	7,60	40,00	+ 32,40
1.3.2.2.5 1.3.1.2.9.	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (sogg. al conten. art. 6, c. 8 d.l. 78/2010)	4,90	32,00	+ 27,10
1.3.2.9.8 1.3.2.9.4 1.3.2.13.2	Oneri per la manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2, comma 619, l. 244/07)	740,00	870,00	+ 130,00
2.2.1.3.1	Acquisto mobili e arredi (sogg. al contenimento art. 1, comma 141, l. 228/2012)	1,50	30,00	+ 28,50
TOT		778,52	1.042,00	+ 263,48

Sul punto il Collegio rileva che effettivamente l'Autorità si è avvalsa in modo limitato della facoltà prevista dalla menzionata norma, tuttavia **si auspica un monitoraggio particolarmente attento nel corso del 2016 delle sottovoci di spesa sopra indicate specie per quelle ove risulta uno scostamento particolarmente significativo rispetto al limite previsto dalle norme generali di contenimento della spesa pubblica;**

*Ly BN*

- **“Retribuzioni in denaro”**: Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.1.1.1. La stima di tale voce per l'anno 2016 è pari a euro/migl. 26.366,00, in proposito il Collegio precisa che dalla relazione illustrativa è possibile evincere che tale previsione in aumento sostanzialmente per euro/migl. 1.000,00 è determinata altresì dal *“... reclutamento di nuove unità di personale che avverranno nell'esercizio 2016”*. Al riguardo questo Organo di controllo deve rilevare che l'importo complessivo della spesa per il personale ha in concreto un'incidenza assolutamente significativa pari al 70% dell'intero fabbisogno annuo stimato. Di conseguenza, **si auspica un monitoraggio costante della progressione in corso d'anno di tale voce di spesa**, specie in considerazione dell'assunzione di personale cui l'Autorità vuole procedere, atteso che il personale nel suo complesso deve naturalmente essere sempre adeguato all'effettiva dimensione del servizio da rendere. Ad ogni buon fine il Collegio sottolinea ancora l'importanza di valutare con **estremo rigore l'impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dai molteplici accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall'Autorità** (cfr. su tutti gli accordi per l'adesione dei dipendenti al Fondo pensione);
- **“contributi sociali effettivi a carico dell'ente”**: Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.1.2.1. In ordine a tale voce di spesa **si rimanda a quanto in proposito esposto dal Collegio a seguito del parere richiesto**.
- **“utilizzo di beni di terzi”**: Missione B/Programma B2 voce 1.3.2.7. Tale voce di spesa stimata in euro/migl. 5.015,00 è composta per la quasi totalità (euro/migl. 4.550,00) dallo stanziamento relativo al canone di locazione dell'immobile ove ha sede l'Autorità. Al riguardo deve evidenziarsi, come opportunamente esposto altresì nella relazione illustrativa (cfr. pag. 39), che l'art. 22, comma 9 lett. a) del D.L. n. 90/2014 obbliga l'Autorità a stabilire la propria sede *“in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più*

Lj BN

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili ... entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" ossia entro il 17 agosto 2015. Di conseguenza, **il Collegio nell'apprezzare l'impegno profuso dall'Autorità nel tentativo di dare esecuzione alla menzionata norma, deve comunque constatare che risulta ormai ampiamente decorso il termine stabilito dalla norma di cui si tratta, pertanto si auspica una rapida risoluzione della questione.**

Infine, il Collegio constatato che:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 risulta pari ad euro 101.446.030,63 il cui impiego nel bilancio di previsione 2016 è il seguente: euro 10.000.000,00 al Fondo di riserva Ordinario e la restante parte pari ad euro 91.446.030,63 al Fondo di riserva Straordinario;
- il risultato economico previsto sulla base del preventivo economico 2016 risulta pari ad euro 6.524.000,26;

**rileva il corretto impiego dell'avanzo presunto di amministrazione e la puntuale rappresentazione delle voci economiche all'interno del preventivo economico 2016 per addivenire al calcolo del risultato economico dell'esercizio.**

Tanto precisato, il Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampia e diffusa discussione:

- **vista** la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2016;
- **esaminati** i prospetti contabili allegati;
- **preso atto** dei risultati economico-finanziari esposti nei richiamati prospetti;
- **considerato** che:

*L. J. BN*

- il Bilancio di previsione pluriennale è **redatto effettivamente secondo i requisiti economico-finanziari indicati dall'articolo 5** del Regolamento di autonomia contabile;
  - il Preventivo finanziario è **predisposto in conformità a quanto disposto dall'articolo 8** del Regolamento di autonomia contabile;
  - il Preventivo economico è **rappresentato in coerenza alle indicazioni in proposito fornite dall'articolo 10** del Regolamento di autonomia contabile.
- **rilevato** che risulta il pareggio di bilancio;

**ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole, sotto il profilo contabile al:**

- **Bilancio di previsione pluriennale;**
- **Preventivo finanziario;**
- **Preventivo economico;**
- **Bilancio di previsione per l'anno 2016.**

Il Collegio procede ora a fornire il parere o meglio le risposte a specifici quesiti posti dal Segretario Generale con nota n. 181/15 del 28 ottobre 2015 relativamente ad "... *alcuni aspetti riguardanti il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti dell'Autorità*" (cfr. citata nota n. 181/15 del 28/10/2015), così come peraltro deliberato dall'Organo direttivo nell'adunanza del 21 ottobre u.s..

A tal proposito è stata fornita al Collegio, contestualmente alla richiesta di parere, la seguente documentazione:

- Nota a firma del Direttore Generale Amministrazione Rag. Roberto Pallocchia avente il seguente oggetto: "*Treatmento previdenziale integrativo del personale dipendente*";






- Progetto di ricerca del Prof. Paolo De Angelis "... per l'implementazione di un modello interno per il calcolo di una riserva patrimoniale alla data del 31/12/2013";
- Accordo collettivo per l'adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto in data 7 luglio 2009 dal Segretario Generale *pro tempore* e dalle rappresentanze sindacali Siag-Fiba-Cisl e Fisac-Cgil;
- Accordo collettivo per la disciplina del trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto in data 11 settembre 2002 dal Segretario Generale *pro tempore* e dalle rappresentanze sindacali Fisav-Cgil e Fisav-Siag;
- Regolamento del Fondo Pensione Aperto ARCA Previdenza.

Successivamente, su specifica richiesta di quest'Organo di controllo è stata trasmessa anche la Convenzione "per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'ARCA SGR SpA e gli aderenti al fondo Pensione Aperto ARCA PREVIDENZA" siglata in data 27 novembre 2002 dal Presidente *pro tempore* dell'Autorità, dalle rappresentanze sindacali Fisac-Cgil e Fisav-Siag e dall'allora Vice-Direttore Generale dell'ARCA SGR S.p.A..

Tanto precisato, si riportano di seguito i singoli quesiti (tutti incentrati sulla valutazione delle disposizioni contenute nel citato accordo collettivo siglato in data 7 settembre 2009 ed in particolare degli articoli 9 e 25 relativi alla c.d. "Garanzia di rendimento minimo" ed alla sua relativa copertura e dell'articolo 14 riguardante la c.d. "Garanzia di conversione") con le relative risposte conclusive fornite da questo Collegio:

**Quesito n. 1:** qual è il "... rapporto tra la garanzia di rendimento minimo (di cui all'articolo 25 dell'accordo) e l'accantonamento dello 0,2% previsto dall'articolo 9 dell'accordo stesso".

**Risposta al quesito n. 1:** per poter rispondere compiutamente al quesito di cui sopra si ritiene necessario riportare letteralmente quanto stabilito dall'accordo collettivo in esame in ordine alla "Garanzia di rendimento minimo" ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 25



“l'adesione ai comparti di investimento del Fondo di Previdenza Complementare cui aderisce il personale dell'Autorità, caratterizzati: a) da un profilo di rischio medio-basso e orientato prevalentemente verso titoli di natura obbligazionaria (min. 70% di obbligazioni); b) da un profilo di rischio medio-alto e orientato verso titoli di natura prevalentemente azionaria (meno del 70% di obbligazioni e max 70% di azioni), attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, il diritto al riconoscimento di un rendimento garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia copre l'aderente dal rischio di rendimenti inferiori al minimo garantito risultanti da scelte del gestore. La garanzia di rendimento è prestata dal fondo costituito presso l'Autorità alimentato dalla quota, a ciò destinata, dei versamenti a carico della stessa previsti dall'art. 9, comma 1, lettera a)” e dal comma 1, lett. a, secondo periodo dell'articolo 9 “una quota della contribuzione a carico dell'Autorità pari allo 0,2% è accantonata nel Bilancio della stessa ed è destinata a garantire il rendimento minimo di cui all'art. 25”. Ora anche se può risultare fuorviante l'infelice espressione resa nel citato articolo 25 dell'accordo collettivo ovvero che “la garanzia di rendimento è prestata dal fondo costituito presso l'Autorità”, risulta di tutta evidenza che tale garanzia è data dall'Autorità sulla base della copertura prestata dal fondo istituito presso la medesima Amministrazione secondo i criteri dettati dall'art. 9 dell'accordo collettivo. Tuttavia è bene precisare che una cosa è l'obbligazione giuridica nascente in capo all'Autorità dall'accordo in questione, un'altra cosa sono poi le modalità di copertura cui deve far fronte la medesima Amministrazione. In conclusione quindi **il Collegio ritiene che l'art. 25 prevede una Garanzia di rendimento minimo cui deve giuridicamente far fronte l'Autorità a prescindere poi dal fatto che la previsione di copertura come stigmatizzato dalla stessa nota del Direttore Generale Amministrazione e confermato dallo studio attuariale del Prof. De Angelis risulti grandemente inadeguata per le esigenze effettive.**

**Quesito n. 2:** quali sono le “... modalità di accantonamento in bilancio delle due previste garanzie – precisando in particolare se si possa stabilire a tal fine un vincolo di destinazione di una quota parte del fondo di riserva straordinario iscritto a bilancio ...” e le “... modalità di computo degli importi, tenuto conto dello studio dell'Attuario”.


Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Risposta al quesito n. 2:** il Collegio ritiene anche in ossequio al basilare principio contabile della prudenza che nel caso di specie **debba essere accantonata quota parte del fondo ordinario in un nuovo fondo denominato per rischi e oneri futuri derivanti dall'applicazione delle due garanzie in trattazione.** Sul punto deve precisarsi che l'opportunità di realizzare un accantonamento specifico deriva proprio dal fatto che l'ammontare complessivo dell'onere gravante sull'Autorità è precisamente stimabile come risulta dallo studio in proposito effettuato dal Prof. De Angelis, **diversamente non sarebbe realizzabile la creazione di un fondo ad hoc in quanto risulterebbe in contrasto con il principio contabile internazionale n. 37 (IAS 37) secondo cui non è possibile l'istituzione di un fondo quando l'ammontare dell'onere non è stimabile.** Ancora il Collegio deve evidenziare che **la soluzione indicata dal Direttore Generale dell'Amministrazione** nella nota da questi predisposta circa la possibilità di creare *"... un vincolo di destinazione di quota parte del fondo di riserva straordinario iscritto a bilancio d'importo pari al complesso delle due garanzie"* **non risulta percorribile a parere di questo Organo di controllo.** Ciò perché la natura (a regime) ordinaria di tale vincolo confligge apertamente con la natura invece straordinaria del fondo in questione. A ciò si aggiunga poi il fatto che l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del "nuovo" Regolamento contabile dell'Autorità nel disciplinare l'utilizzo del fondo straordinario espressamente precisa che *"dal fondo predetto non possono essere effettuati prelevamenti in corso d'esercizio"*. Infine circa le modalità di calcolo per la quantificazione dell'importo da accantonare per far fronte alle garanzie in questione, il Collegio ritiene condivisibile lo studio attuariale in proposito effettuato dal Prof. De Angelis che ha stimato come rischio complessivo (per entrambe le garanzie) al 31 dicembre 2013 un importo pari a ben 3,4 milioni di euro. Sul punto **deve altresì rilevarsi che risulta necessario prima della creazione del fondo in trattazione procedere ad una attualizzazione dei conteggi quantomeno al 31 dicembre 2014, procedendo poi, come validamente suggerito anche dal Direttore Generale Amministrazione, ad un aggiornamento annuale della stima.** Il Collegio ritiene da ultimo doveroso precisare altresì che è **urgente predisporre anche un'apposita gestione economica e fiscale delle quote mensili spettanti al personale iscritto al fondo e già in quiescenza.** Ciò non solo per la parte di

integrazione della pensione diretta spettante all'Autorità in ragione delle due garanzie prestate, ma anche per le altre prestazioni integrative sempre a carico della medesima Amministrazione sulla base dell'accordo collettivo più volte menzionato (di cui si dirà in modo più esaustivo nel prosieguo del presente parere), qualora si sia già configurato l'evento previsto per legge per singola categoria per il conseguimento del diritto a pensione. Si tenga infine anche conto del fatto che l'urgenza di procedere il prima possibile, nei casi sopra menzionati, alla liquidazione delle somme dovute è data dal fatto che per le quote di pensione già maturate **spettano anche le competenze accessorie legate al ritardo nei pagamenti ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal dovuto al saldo**. Si precisa al riguardo che tale ultima considerazione deve essere valutata alla luce degli approfondimenti a carattere generale di cui si dirà in seguito.

**Quesito n. 3:** quali sono le "... modalità di recupero delle maggiori contribuzioni dello 0,20 versate sulle posizioni individuali dei dipendenti iscritti al fondo pensione".


**Risposta al quesito n. 3:** sul punto il Collegio preliminarmente deve prendere atto del fatto che **contrariamente a quanto previsto nell'accordo collettivo del 7 settembre 2009 non si è nemmeno proceduto fino ad oggi ad accantonare la quota pari allo 0,2%** (tra l'altro come prima detto grandemente inadeguata) della contribuzione a carico dell'Autorità per far fronte agli oneri derivanti dalla Garanzia di rendimento minimo di cui all'art. 25 del citato accordo, essendo invece "... confluente sulle posizioni individuali dei dipendenti iscritti al FPA, unitamente alle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2008" (cfr. nota del Direttore Generale Amministrazione). Sul punto nella richiamata nota il Direttore Generale Amministrazione afferma che "... una volta costituito il "Fondo di Garanzia", si porrà il problema di recuperare i maggiori versamenti di cui sopra. Al riguardo una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di operare, a partire dal mese successivo rispetto a quello nel quale sarà costituito il "Fondo di Garanzia", un decremento dello 0,2% sulla percentuale di contribuzione mensile al F.P.A. a carico del datore di lavoro, da applicare per il periodo di tempo occorrente al completo recupero della somma accreditata



sulle posizioni individuali. Tenuto conto che il meccanismo di cui sopra ipotizzato avrà una durata di alcuni anni, si potrebbe anche prevedere che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completo rimborso della somma, l'ammontare residuo sia trattenuto dal T.F.R.". Tanto precisato il Collegio nel rilevare che inspiegabilmente a tutt'oggi non si è proceduto ad accantonare nemmeno la pur esigua quota dello 0,2% della contribuzione a carico dell'Autorità pari a circa 120.000,00 euro, come invece chiaramente previsto dall'art. 9, comma 1 dell'accordo collettivo in esame, ritiene non condivisibile accedere alla proposta sopra indicata di un recupero avente "durata alcuni anni" determinato da un decremento pari sempre allo 0,2% della contribuzione a carico dell'Autorità. Ciò perché un recupero "spalmato" nel corso di diversi anni determinerà inevitabilmente la necessità di recuperare le somme non dovute anche nei confronti di un numero sempre maggiore di lavoratori già in stato di quiescenza, che hanno quindi maturato il diritto a pensione, aumentando così esponenzialmente il rischio di contenziosi contro l'Autorità dall'esito incerto tenuto anche conto del generale principio di buona fede dell'accipiens vigente in materia pensionistica in caso di errore non causato dalla condotta del pensionato, come nel caso di specie. **In definitiva, il Collegio rileva l'opportunità di procedere nel più breve tempo possibile al recupero delle quote di contribuzione non dovute e comunque non oltre il 2016, procedendo alla conseguente riduzione della contribuzione mensile al fondo a carico di ciascun lavoratore iscritto e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro trattenere la somma dovuta dal T.F.R..**


Ora, il Collegio ritiene doveroso esprimere alcune considerazioni complessive derivanti dall'accurato esame di tutta la documentazione sopra indicata, riguardanti in particolare l'accordo collettivo siglato dall'autorità e dalle rappresentanze sindacali in data 7 settembre 2009.

Tanto precisato deve evidenziarsi che con l'accordo in questione l'Autorità si fa carico di **una serie di oneri a vantaggio esclusivo non solo dei dipendenti iscritti ma anche, come vedremo meglio in seguito, della stessa società deputata a gestire il fondo** così sintetizzabili:



- **oneri relativi alle c.d. spese connesse alla gestione delle singole posizioni previdenziali**, (come ad esempio spese annuali di gestione, costo una tantum all'atto dell'adesione, costo del trasferimento della posizione ad un'altra linea di investimento del fondo, costo per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri ecc. cfr. artt. 3 e 10 dell'accordo 07/07/09);
- **oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria al fondo in favore dei singoli dipendenti iscritti**, con decorrenza retroattiva a far data dal 1° gennaio 2008 (cfr. artt. 9 e 28 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri scaturenti dalla somministrazione di prestazioni relative a pensioni di reversibilità e indirette** "in caso di morte del dipendente che non abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo" (cfr. art. 17, comma 2 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri afferenti il trattamento integrativo di inabilità** (cfr. art. 19 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri connessi al trattamento integrativo in caso di morte** (cfr. art. 20 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri relativi al trattamento forfetario in caso di inabilità o in caso di morte** (cfr. art. 21 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri derivanti dalla Garanzia di rendimento minimo** (cfr. art. 25 dell'accordo 07/09/09);
- **oneri riferibili alla Garanzia di conversione** (cfr. art. 25 dell'accordo 07/09/09).

In sostanza da quanto sopra plasticamente evidenziato il Collegio rileva che l'accordo in esame è particolarmente oneroso per l'Autorità. In particolare, il Collegio osserva che l'Autorità presta la Garanzia di rendimento minimo e la Garanzia di conversione agli iscritti al fondo senza essere il gestore diretto dello stesso. Infatti, deve rammentarsi che il fondo è direttamente gestito dalla società ARCA SGR S.p.a. (cfr. art. 2, comma 2 dell'accordo 07/09/09). In sostanza, dunque, non si capisce come può l'Autorità prestare le menzionate garanzie senza potere gestire il fondo in cui si sono iscritti i dipendenti. A tale osservazione non può certo opporsi la




considerazione secondo cui l'accordo in questione ha mutuato pedissequamente le condizioni previste dall'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2008 tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali, così come evincibile dalle premesse all'accordo in esame, comprese le garanzie di cui si discute. Ciò perché Banca d'Italia si è avvalsa per i suoi dipendenti di un fondo c.d. negoziale o chiuso, ovvero direttamente gestito da essa stessa, diversamente invece i dipendenti dell'Autorità hanno aderito ad un fondo pensione c.d. aperto "ARCA PREVIDENZA" in quanto gestito, come visto, da un soggetto diverso dall'Autorità. A conferma di quanto detto vi sono le stesse dichiarazioni del Direttore Generale Amministrazione il quale ha affermato che "... come noto, la Banca gestisce un fondo pensione c.d. "chiuso" dedicato esclusivamente ai propri dipendenti ..." mentre "... l'Autorità ha attivato il proprio piano previdenziale integrativo non tramite la creazione di un fondo chiuso, ma mediante l'adesione al Fondo Pensione Aperto ARCA Previdenza ..." (cfr. nota del Direttore Generale Amministrazione).

In sostanza, dunque, quando trattasi di Fondi pensione c.d. aperti tali garanzie sono eventualmente prestate (non esiste nessun obbligo giuridico in tal senso) dalla società che gestisce direttamente il Fondo, ciò al fine di attrarre naturalmente il maggior numero di iscritti. Talvolta è anche possibile che tali garanzie siano date in via mediata da una Compagnia Assicuratrice, dietro un preciso accordo con la società che gestisce il Fondo, ovvero **viene accettata dalla prima l'alea insita in tali garanzie, dietro il pagamento di un adeguato premio assicurativo.**

Da ultimo si precisa con particolare riferimento alla sola garanzia di rendimento minimo che essa risulta essere stata resa anche prescindendo dal tipo di comparto di investimento del Fondo che il dipendente sceglie: profilo rischio medio basso o profilo rischio medio alto. Pertanto, nel secondo caso risulta ancora più evidente la discrasia tra il vantaggio per il dipendente e per il Fondo da una parte e l'onere per l'Autorità dall'altra, in quanto maggiore è la "forbice" tra la possibilità di un rendimento alto e di un rendimento sotto la soglia rispetto a quello garantito.

Di conseguenza, sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, **il Collegio ritiene che l'Autorità debba celermente procedere ad un adeguato approfondimento**



sulla vicenda in questione, chiedendo anche l'opportuna interlocuzione diretta con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), tenendo costantemente informato il Collegio sugli sviluppi della questione rilevata.

Infine, il Collegio deve evidenziare che con email del 3 novembre 2015 inviata dalla Responsabile della Direzione Bilancio Dott.ssa Barbara Fattorini è stato fornito l'elenco definitivo relativo alle spese per missioni effettuate o ancora da effettuare da parte dei componenti del Collegio direttivo dell'Autorità per la partecipazione a vari eventi nel 2015. Tale elenco è corredato da un documento descrittivo distintamente per ogni singolo evento.

Tanto precisato, dall'esame della menzionata documentazione il Collegio dei Revisori dei conti rileva per prima cosa che dall'applicazione del combinato disposto fra il comma 12 dell'art. 6, del D.L. n. 78/2010 ed il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 risulta un avanzo pari ad euro 19.230,23 rispetto al plafond disponibile inizialmente pari ad euro 30.000,00. Sul punto va altresì precisato che il menzionato elenco contiene non solo missioni già effettuate, ma anche quelle ancora da espletarsi e da confermare ed è aggiornato fino alla data delle ultime missioni preventivate alla data del 26 novembre 2015. Infine, il Collegio dei Revisori deve evidenziare che tutte le missioni indicate nel presente prospetto risultano inerenti all'attività dell'Autorità. In particolare dall'allegato documento descrittivo è possibile cogliere, come peraltro già detto in via interlocutoria nel precedente verbale (cfr. verbale n. 175 del Collegio dei Revisori dei conti), non solo in generale l'inerenza giuridica degli eventi cui si è partecipato o a cui si parteciperà, ma altresì è possibile *ratione materiae* rilevare l'attinenza specifica proprio alla disciplina della concorrenza e del mercato.

L. u. Br



Letto, approvato e sottoscritto alle ore 14,00 del 24 novembre 2015.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Eugenio Madeo

Michela Guarino

Roberto Maria Bucchi